

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583) (D'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo ed altri)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 225, 229, 230
AMADEO (DC)	230
BOLDRINI Arrigo (PCI)	229
GIUST (DC), relatore alla Commissione	227, 229, 230
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa	229, 230

La seduta ha inizio alle ore 11.

S I G N O R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583), d'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana », d'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo, Albertini, Donelli, Cipellini, Pecchioli, Signori e Tolomelli.

Comunico agli onorevoli colleghi che è stato predisposto dal relatore, senatore Giust, un testo sostitutivo dell'originario testo del disegno di legge, del quale do lettura:

Art. 1.

A coloro che in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla Guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, viene concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

Art. 2.

Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legge luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, vien concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sarà equiparato a quello immediatamente inferiore.

Art. 3.

Coloro che, nel corso della lotta partigiana, già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, potranno optare per il riconoscimento più favorevole.

Art. 4.

Coloro che, oltre al grado partigiano, hanno ottenuto anche la qualifica di mutilato o invalido per causa partigiana, possono richiedere l'iscrizione nel Ruolo d'onore dell'Esercito, ai sensi degli articoli 116 e 120 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 5.

La promozione, a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, viene concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella Guerra di Liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 6.

Il periodo limite di comando, di cui agli articoli precedenti, non è richiesto nei confronti dei:

caduti o dispersi in combattimento;

deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;

mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;

deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

Art. 7.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro per la difesa su domanda degli interessati diretta ai Distretti o Comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dello apposito Servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.

Informo che su tale nuovo testo la 1^a e la 5^a Commissione hanno dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Prego il senatore Giust di riferire alla Commissione sul nuovo testo proposto.

G I U S T, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, nell'illustrare il nuovo testo del disegno di legge che viene sottoposto alla nostra attenzione dopo avere esaurito la discussione generale, farò brevi considerazioni, soffermandomi in seguito sui singoli articoli.

Desidero anzitutto premettere che si propone di sostituire anche l'attuale titolo del provvedimento, il quale pertanto dovrebbe suonare come segue: « Valutazione, a titolo onorifico, delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione in Italia e all'estero, nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate ». Questa nuova dizione dà una migliore esplicitazione delle finalità del disegno di legge, in quanto prevede non più di una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali, ma una valutazione, sempre a titolo onorifico, delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti. Il nuovo titolo, quindi, non limita la valutazione agli ufficiali e sottufficiali, ma abbraccia tutti gli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero, nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate.

Passando ora a considerare il nuovo testo del disegno di legge, dirò che esso prevede una più organica identificazione dei soggetti, superando un certo tipo di sperequazione, che poteva apparire dal testo originario, tra coloro che hanno operato per la Resistenza; in questo viene anche incontro alle osservazioni a suo tempo avanzate dal rappresentante del Governo, secondo le quali nel testo precedente non venivano considerati i mutilati, gli invalidi, gli internati, i perseguitati politici, i decorati al valore militare, ai fini del riconoscimento onorifico proposto.

Come relatore, aggiungo che il nuovo testo supera anche le perplessità che in precedenza avevo personalmente avanzate in particolare per quanto riguarda coloro che erano collocati già nell'ausiliaria; l'inclusione indiscriminata di coloro che avevano ufficialmente avuto già il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente e di coloro che avevano combattuto nelle formazioni regolari senza avere il riconoscimento di questa qualifica.

Mentre infatti il secondo comma dell'articolo 2 del testo originario prevedeva il conferimento della promozione il giorno successivo a quello del collocamento in ausiliaria, il nuovo testo dell'articolo 1 stabilisce che la promozione al grado superiore, a titolo onorifico, viene concessa all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo. Con ciò io ritengo, almeno personalmente, che le perplessità che sussistevano in ordine alla precedente disposizione, che forse avrebbe potuto provocare nei quadri dell'ausiliaria qualche scompenso, possano considerarsi opportunamente superate.

Anche la seconda perplessità da me manifestata viene superata dal nuovo testo, il quale stabilisce che anche ai combattenti delle formazioni regolari, che non hanno titolo per ottenere il riconoscimento di qualifiche di partigiano, viene concessa la promozione a titolo onorifico sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono, così come richiesto per coloro che sono stati ufficialmente riconosciuti come partigiani combattenti.

Il nuovo testo infine prevede una più razionale articolazione con la posposizione, tra l'altro, degli articoli 1 e 2, nonché l'introduzione di un articolo 4 in base al quale è prevista l'iscrizione nel Ruolo d'onore dell'Esercito, ai sensi degli articoli 116 e 120 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per coloro che hanno ottenuto anche la qualifica di mutilato o invalido per causa partigiana, oltre al grado partigiano.

Questi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, sono gli elementi più significativi che caratterizzano il nuovo testo e che com-

pletano e perfezionano in modo opportuno il provvedimento sottoposto al nostro esame.

Gli articoli del nuovo testo sono facilmente illustrabili. In particolare, l'articolo 1 individua i beneficiari della promozione, a titolo onorifico, al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto, in coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, abbiano partecipato alla guerra partigiana ed abbiano conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono.

L'articolo 2 prevede la concessione, sempre a titolo onorifico, del corrispondente grado nell'Esercito ai partigiani combattenti, ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica, riferita ad un periodo di comando non inferiore a tre mesi prima della data della liberazione della zona in cui operavano. Viene altresì precisato, in questo nuovo testo dell'articolo 2, che, in caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sarà equiparato a quello immediatamente inferiore.

L'articolo 3 concede la facoltà a coloro che nel corso della lotta partigiana già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale di optare per il riconoscimento più favorevole.

L'articolo 4 — come ho già detto — che, come i seguenti non era previsto nel testo originario, riconosce il diritto di richiedere l'iscrizione nel ruolo d'onore dell'Esercito a coloro che, oltre al grado partigiano, abbiano ottenuto anche la qualifica di mutilato o invalido per causa partigiana.

L'articolo 5 conferisce, sempre a titolo onorifico, la promozione al grado superiore agli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che nel corso della guerra di liberazione combatterono per un periodo non inferiore a tre mesi nei reparti regolari o non regolari delle Forze Armate.

L'articolo 6 precisa che ogni limite di comando non è richiesto, così venendo incontro alle osservazioni che erano state fatte in proposito, per i caduti o dispersi in com-

battimento, i deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione, i mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano, i deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

Con l'articolo 7, infine, mentre si precisa che le promozioni onorifiche indicate negli articoli precedenti non sono computabili ai fini della quiescenza, si stabilisce che le stesse sono concesse con decreti del Ministro della difesa, su domanda degli interessati, fra i quali sono ovviamente da comprendere i congiunti dei dispersi o dei deceduti; l'istanza va diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno ad istruire le relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito Servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani presso il Ministero della difesa.

Questo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, è il nuovo testo; testo che, in sostanza, non capovolge l'impostazione precedente, quanto meno nelle finalità e negli obiettivi che il provvedimento si propone di raggiungere, ma la perfeziona e la completa, tenendo conto delle osservazioni che sono state nel frattempo avanzate.

Debbo aggiungere peraltro che ho ricevuto ulteriori richieste di ampliamento della sfera dei beneficiari del disegno di legge, che non ho ancora avuto modo di tradurre in proposte concrete, ma che affido alla valutazione della discussione successiva o comunque all'attenzione dei proponenti il disegno di legge stesso. Praticamente, si osserva che dai benefici del provvedimento sarebbero esclusi coloro che, pur avendo partecipato alla lotta di liberazione, non sono più in servizio.

Sono favorevole ad un ampliamento dell'articolo 1, per dire che hanno diritto a questo riconoscimento anche coloro che non sono in servizio. Infatti, sia col nuovo che col vecchio testo si fa riferimento a coloro che sono in servizio o che saranno collocati in ausiliaria o in congedo, non a coloro che non fanno più parte delle Forze armate.

4^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

È stato fatto notare che nessun riconoscimento, sempre a titolo onorifico, viene accordato ai soldati semplici. Proporrei pertanto di acorrdare nell'articolo 4, se i colleghi lo consentiranno, ai soldati semplici che hanno combattuto per la Resistenza la facoltà di iscrizione nel Ruolo d'onore dell'Esercito, ai sensi degli articoli 116 e 120 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Per quanto riguarda gli ex prigionieri o deportati, potremmo valutare l'opportunità o meno del limite di tre mesi, considerando anche una eventuale loro inclusione nell'articolo 4 che prevede l'iscrizione nel Ruolo di onore.

Chiedo venia, signor Presidente, per aver svolto queste osservazioni all'ultimo momento; non ho avuto modo di articolarle meglio, ma ho il dovere di segnalarle all'attenzione dei colleghi. Chiedo anche al Governo se ritiene superata quella perplessità derivante dall'opinione degli Stati maggiori, i quali ritengono che in questo modo non si concluderebbero gli studi preliminari tendenti ad apportare sostanziali modifiche al provvedimento di avanzamento, insieme al riordinamento dei ruoli degli ufficiali al fine di renderli maggiormente adeguati alle mutate esigenze delle Forze armate.

Con queste osservazioni, onorevole Presidente, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, nella nuova formulazione proposta.

M A Z Z O L A, sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei innanzitutto domandare al relatore se si riserva di presentare proposte di modifica relative alle osservazioni che ha svolto.

Do lettura del primo emendamento che il Governo intende presentare:

Alla fine dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: « semprechè l'interessato non abbia fruito della promozione prevista dalla legge 2 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni ».

Il secondo emendamento riguarda la soppressione dell'articolo 4.

Il primo emendamento si riferisce però anche all'articolo 5; sarebbe pertanto forse più opportuno, signor Presidente, proporre un articolo aggiuntivo, tendente a ripristinare la non cumulabilità con la promozione prevista dalla legge 2 luglio 1971, n. 536. Tale articolo dovrebbe essere il seguente:

« La promozione è conferita il giorno successivo a quello del collocamento in ausiliaria per raggiunti limiti di età, semprechè l'interessato non abbia fruito della promozione prevista dalla legge 2 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni ».

P R E S I D E N T E. Il Governo intende ripristinare la non cumulabilità tra questo tipo di promozione e quella prevista dalla legge 2 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni; propone, inoltre, la soppressione dell'articolo 4.

G I U S T, relatore alla Commissione. Salvo la non cumulabilità, non so se esiste al riguardo una casistica. Quanti sono coloro che hanno già ottenuto la promozione in base alla legge n. 536? Quanti invece usufruiranno, a titolo onorifico, di questa promozione?

M A Z Z O L A, sottosegretario di Stato per la difesa. In questo momento non sono in grado di rispondere, ma potrò fornire queste informazioni alla Commissione nella prossima seduta.

G I U S T, relatore alla Commissione. Non vorrei però che queste informazioni costituissero motivo di rinvio.

P R E S I D E N T E. Nel testo originario era già prevista questa non cumulabilità; io mi preoccuperei piuttosto per la soppressione dell'articolo 4.

M A Z Z O L A, sottosegretario di Stato per la difesa. L'articolo 4 non era previsto nella proposta originaria.

B O L D R I N I A R R I G O. Proporrei, signor Presidente, di rinviare la discussione, anche perchè nella elaborazione del testo non si è tenuto conto delle valutazio

4^a COMMISSIONE30^o RESOCONTO STEN. (3 maggio 1978)

ni delle organizzazioni partigiane notevolmente interessate. Credo pertanto che si debba interpellarle al fine di conoscere tali valutazioni.

M A Z Z O L A, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi permetto di chiedere al relatore se intende formalizzare il discorso relativo ai deportati e ai prigionieri.

G I U S T, *relatore alla Commissione*. Sarebbe nelle mie intenzioni fare questa proposta.

A M A D E O. Mi pare ovvio che sia esteso l'eventuale beneficio anche a coloro che non sono più in servizio.

P R E S I D E N T E. Mi auguro che nella prossima seduta si possa essere in grado di approvare il provvedimento in esame, dopo aver meglio valutato i nuovi elementi emersi nella discussione di questa mattina.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,27.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. GIULIO GRAZIANI